

XCVI.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — Il presidente annunzia la morte del senatore Assanti e ne fa la commemorazione — *Parole dei senatori Cavalletto e Sprovieri F.* e loro proposta approvata — *Approvazione, dopo osservazioni del senatore Gadda relatore, della proposta del ministro del Tesoro, di togliere dall'ordine del giorno la relazione sul decreto registrato con riserva dalla Corte dei conti relativo al pagamento in moneta metallica dei dazi doganali di importazione; e di una mozione del senatore Pierantoni di riforma del regolamento del Senato* — *Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori* — *Comunicazione ed approvazione della proposta contenuta in due domande sottoscritte da alcuni senatori che il Senato si aduni in Comitato segreto per esaminare la proposta della Commissione* — Il presidente comunica una lettera del presidente del Consiglio relativa al Comitato segreto, ed approvasi la proposta del presidente che abbia luogo domani — *Interpellanza dei senatori Manfrin, Pecile e Guerrieri-Gonzaga al ministro guardasigilli intorno ai modi di applicazione della legge per l'abolizione delle decime ed altre prestazioni congeneri* — Il senatore Manfrin svolge la interpellanza — *Risposta del ministro di grazia e giustizia* — *Prendono parte alla discussione, oltre al senatore Manfrin ed al ministro i senatori Colocci e Pecile con nuove osservazioni* — Il presidente dichiara esaurita la interpellanza — *Comunicazione di una domanda di interpellanza del senatore Garelli sulla distribuzione delle indennità ai danneggiati per i fatti di Aigues-Mortes* — *Rinvio del seguito della discussione del progetto di legge relativo al Codice penale militare, in seguito a domanda per lettera del presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 50.

È presente il regio commissario senatore Gloria. Intervengono in seguito i ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, del Tesoro, degli affari esteri, della guerra e della marina.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Le famiglie dei senatori defunti Fabri, Verga e Sperino, ringraziano il Senato per le condoglianze ad esse fatte.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Sambiase di San Severino chiede un congedo di un mese.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

• **Commemorazione del senatore Assanti.**

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Un forte, un venerato patriotta, il senatore Damiano Assanti è morto stamani, alle dieci, in Roma. (*Impressione*)

Per amor di libertà cacciato in carcere con Carlo Poerio nel 1844; a fianco di Guglielmo Pape combattente valoroso nella gloriosa difesa

di Venezia; uno dei prodi che seguirono Garibaldi alla liberazione del Mezzodi, Damiano Assanti, consacrò la lunga vita di quasi ottantacinque anni al culto ed alle opere per redimere la patria.

Nato a Catanzaro l'anno 1809, era stato in gioventù guardia d'onore di re Ferdinando, riprese le armi nel 1848 fra i volontari napoletani accorrenti in Lombardia. Commissario civile presso il comandante le truppe napoletane nel Veneto, il suo valore lo elevò a tenente colonnello. Colonnello nell'esercito dell'Italia meridionale, poi comandante di brigata, nella battaglia durata i primi due giorni di ottobre sotto Capua si segnalò tanto da meritare la croce dell'ordine militare di Savoia. (*Benissimo*).

Ispettore della guardia nazionale nelle Calabrie; il suo nome, le sue aderenze, la popolarità che vi godeva operarono efficacemente a dare ordine alla milizia, pace alle popolazioni. Nè fu da meno, nel supremo intento di procacciare contentezza e benessere alle provincie che egli tanto aveva contribuito a fare libere, o quando resse, per breve tempo, nel 1862 la prefettura di Bari, o quando nel 1864 comandò in secondo la guardia nazionale di Napoli.

Alla guerra del 1866 andò invano di partecipare a capo dell'ottantaduesimo reggimento di fanteria di cui aveva impetrato il comando: cessò di militare l'otto dicembre 1872 col grado di maggior generale.

Deputato al Parlamento per quattro legislature (8^a-11^a) stette fra quegli imperterriti che nessuna piccola considerazione fece deviare mai dal grande scopo di dare alla patria, liberata per fortuna di eventi e saviezza d'uomini, tale robusto assetto che nè sventure, nè passioni, nè insipienze potessero infirmare.

Senatore dal novembre 1873 in poi era in quest'aula dei più assidui, dei più stimati, dei più amati.

Qui egli rammentava più d'una epica pagina del nostro risorgimento; la sua maschia figura la sua rubesta vecchiaia, il suo animo nobilissimo, ammonivano, confortavano.

Aveva, per l'Italia, sfidato la bieca tirannide e le orrende prigioni, il piombo micidiale; nessuno dei patimenti che infrangono il corpo

e tormentano l'animo lo avevano vinto: nulla lo aveva mosso o scosso.

Era un grande esempio!

Al feretro che rinserra il cittadino purissimo, il soldato valoroso che a Napoli, in carcere, in esilio, in Parlamento con tenacia invitta, con carattere da antico volle la indipendenza e l'unità nazionale il Senato addolorato manda l'estremo addio! (*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Ad isfogo dell'animo addoloratissimo per la perdita dell'illustre amico Damiano Assanti, io sento il bisogno di tributare alla sua memoria venerata e gloriosa una parola di compianto, di affetto e di riconoscenza.

Io lo conobbi nella difesa di Venezia del 1848-1849, e fui colà suo compagno d'armi, lo riconobbi qui in Senato, e qui la nostra amicizia di allora si riaffermò, perchè egli buono e cortese mi onorava di un'amicizia affettuosa, cordiale della quale io gli era assai riconoscente.

Io saluto e onoro la sua memoria in nome di Venezia, alla cui difesa egli strenuamente combattè con un'eletta di ufficiali napoletani, guidati dall'illustre generale Guglielmo Pepe, e concorse a rialzare l'onore dell'armi italiane e vendicare coi Veneti l'offesa straniera del 1797. A Venezia questa eletta di prodi non solo rialzò l'onore italiano, ma ispirò nella generazione presente quel sentimento di sicurezza nei destini d'Italia che doveva poi condurci alla rivincita e a compiere i destini della patria nostra.

A questo illustre, a questo generoso soldato e patriota sia perenne la riconoscenza di Venezia e dell'Italia.

Io prego il Senato di voler mandare ai suoi figli, che egli educò nell'amore d'Italia, una parola di compianto e di affetto (*Bene, benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Sprovieri Francesco.

Senatore SPROVIERI F. Dopo le parole dette dal nostro illustre presidente e quelle del nostro collega Cavalletto, non aggiungo altro e mi associo alla proposta di mandare le condoglianze alla famiglia, tanto più che l'onor. Assanti è

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1894

stato mio superiore nel lungo assedio di Venezia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Cavalletto, cui si è associato l'onorevole Sprovieri, perchè piaccia al Senato mandare alla famiglia Assanti le proprie condoglianze.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

I signori senatori saranno più tardi avvisati del giorno e dell'ora in cui avranno luogo i funerali del senatore Assanti.

Proposte sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze e del Tesoro.

SONNINO-SIDNEY, *ministro delle finanze*. Vorrei pregare il Senato di voler permettere che si tolga dall'ordine del giorno, per ora, il N. 4: « Relazione sul decreto 8 novembre 1893, registrato con riserva dalla Corte dei conti, relativo al pagamento in moneta metallica dei dazi doganali d'importazione », rinviando la discussione di questo argomento a quando verrà dinanzi al Senato il decreto del 21 febbraio 1894, che conferma e ripete molte disposizioni del decreto ora all'ordine del giorno, ma che a differenza di questo è presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Per non ripetere due volte la stessa discussione e per non sciupare il tempo prezioso del Senato, credo che sarebbe più opportuno riunire le due discussioni per quella occasione, e non fare oggi una discussione che potrebbe essere intempestiva.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Come relatore dell'Ufficio centrale che ha riferito intorno a quel decreto, registrato con riserva dalla Corte dei conti, debbo dichiarare a nome dell'Ufficio centrale stesso, che non vi ha alcuna eccezione a fare al desiderio espresso dall'onor. ministro, essendo perfettamente naturale e giusto che non si faccia una discussione anticipata oggi.

Del resto, l'Ufficio centrale è all'ordine del Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Come il senatore, che propose che il decreto registrato con riserva fosse immediatamente mandato agli Uffici, io debbo fare una dichiarazione: non credo veramente *intempestiva* la discussione, già fissata nell'ordine del giorno, che anzi la credo assai tardiva.

Io più volte mi preoccupai del fatto che la Commissione di finanze non facesse sollecitamente quello che per guarentia preventiva vuole la legge di contabilità, ossia l'esame dei decreti illegali.

Al certo il decreto annunciato dall'onorevole Ministro delle finanze e del Tesoro aggiunge una seconda questione alla presente, perchè si tratterà di vedere anzitutto se la Corte dei conti avesse ragione quando fece la registrazione con riserva; poi si dovrà vedere se si debba continuare nel sistema di accrescere le imposte sempre con decreto reale.

Quindi io, senza volere intralciare l'andamento dei lavori parlamentari, faccio una sola proposta cioè: che l'onorevole presidente iscriva all'ordine del giorno quella mia mozione per la revisione del nostro regolamento.

PRESIDENTE. Questa è un'altra cosa.

Senatore PIERANTONI. Io mi preoccupo meno del passato che dell'avvenire perchè il passato non istà più sulle ginocchia di Giove. L'illegalità è un fatto consumato e chissà come si potrebbe riparare. Noi non abbiamo potestà legislativa in materia di finanza simile a quella, che ha la Camera dei deputati, quindi dobbiamo preoccuparci più gelosamente di quella grande guarentigia, per cui si vuole mantenere la divisione dei poteri ed il rispetto della legge.

Sotto questo aspetto non mi oppongo alla proposta dell'onorevole ministro, e prego che si ricordi il Senato che in luglio decise che in un'altra più propizia occasione quella mozione sarebbe stata messa all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dunque abbiamo due proposte assai differenti fra di loro. Una prima proposta del ministro delle finanze, ed è, che piaccia al Senato di cancellare dall'ordine del giorno la discussione iscritta al n. 4.

Fongo ai voti questa proposta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi viene la proposta del senatore Pierantoni, il quale, nella seduta del 10 luglio 1893,

aveva trasmesso alla Presidenza una sua mozione per modificazioni al regolamento del Senato. In quella occasione, io, riferendomi agli ultimi precedenti credetti di potere esprimere l'avviso, che il Senato accettò, che per le proposte di modificazioni di regolamento non si seguisse la procedura delle proposte di legge d'iniziativa dei signori senatori, ma potessero discutersi senz'altro dal Senato in seduta pubblica.

Ora avendo il senatore Pierantoni chiesto in luglio che si fissasse per la sua proposta una seduta, fu convenuto vi si sarebbe pensato più tardi; ma poi per il sopravvenire delle ferie non fu più possibile far ciò. Ora egli prega che s'iscriva all'ordine del giorno codesta sua mozione per modificazioni al regolamento.

Pongo quindi ai voti questa domanda del senatore Pierantoni: chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbia la votazione la rifaremo.

Chi non approva la domanda del senatore Pierantoni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Quindi all'ordine del giorno aggiungeremo lo svolgimento della mozione del senatore Pierantoni.

Relazione della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore Parenzo di dar lettura della sua relazione.

Il senatore PARENZO, *relatore*, legge:

Signori senatori. — Giuseppe Pellegrino con decreto 21 novembre 1892 è stato nominato senatore per la categoria 21^a indicata all'articolo 33 dello Statuto.

La Commissione avendo verificato l'esistenza degli estremi voluti dall'articolo sovraccennato, ne propone a maggioranza la convalidazione.

PRESIDENTE. Devo rendere informato il Senato essere giunte alla Presidenza due domande firmate da diversi senatori, delle quali do lettura:

« Ai termini dell'art. 52 dello Statuto fondamentale e dell'art. 61 del regolamento del Senato, i sottoscritti domandano che il Senato sia

adunato in Comitato segreto per deliberare intorno all'ammissione dei nuovi senatori pei quali la Commissione dei titoli, non sia unanimemente favorevole.

« Firmati: CREMONA, FERRERO, ELLERO, TOMMASI-CRUDELI, F. SPROVIERI, COMPARETTI, DORIA, SONNINO, PIERANTONI, CORDOVA ».

« I sottoscritti domandano che la convalidazione di quei neo-senatori pei quali la Commissione dei titoli non è unanime, sia discussa in Comitato segreto.

« Firmati: L. CREMONA, FANO, FERRERO, ZOPPI, ROISSARD, CUCCHIARI, L. GRIFFINI, CASALIS, SAN MARTINO, C. CERRUTI, F. D'ALÌ, CALIGARIS, AGLIARDI, DURANTE, SONNINO ».

Pongo ai voti queste proposte.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

Il Senato approva la convocazione in Comitato segreto per discutere questa convalidazione di titoli.

Ora a questo proposito darò lettura di una lettera pervenutami ieri sera dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Come il Senato rammenta, in una precedente tornata essendosi deliberato di discutere la convalidazione dei titoli di nomina di altri due senatori in Comitato segreto, si stabilì pure d'invitare il signor presidente del Consiglio dei ministri ad intervenire a codesto Comitato.

Il signor presidente del Consiglio dei ministri risponde:

« Roma 26 febbraio 1894.

« Ringrazio l'E. V. dell'invito contenuto nella lettera del 23 corrente, pel mio intervento al Comitato segreto per la verificaione dei titoli di alcuni senatori.

« Non mi è però possibile di assistere al detto Comitato, e prego l'E. V. di avermi per iscusato, assicurandola intanto che i miei colleghi che fanno parte del Senato non mancheranno d'intervenire.

« Gradisca gli attestati dell'alta mia osservanza.

« Il ministro
« CRISPI ».

PRESIDENTE. Dopo questa risposta parrebbe a me che si potesse fin da oggi stabilire il giorno per la riunione del Comitato segreto; ed io proporrei sia fissato domani alle ore 14.

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di riunire domani il Senato in comitato segreto per discutere le relazioni per la convalidazione dei titoli dei Senatori proposta a maggioranza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Interpellanza dei senatori Manfrin, Pecile e Guerrieri-Gonzaga al ministro guardasigilli intorno ai modi di applicazione della legge per l'abolizione delle decime ed altre prestazioni congeneri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza dei senatori Manfrin, Pecile e Guerrieri-Gonzaga al ministro guardasigilli intorno ai modi di applicazione della legge per l'abolizione delle decime ed altre prestazioni congeneri.

Do facoltà di parlare all'onor. Manfrin.

Senatore MANFRIN. Premetto che quando fu annunciata la nostra interpellanza diversi altri senatori si unirono a noi facendo ad essa adesione, ma non era più possibile aggiungere il loro nome perchè la mozione era già stata presentata al banco della Presidenza.

Dopo 23 anni di lotta parlamentare, vale a dire dal gennaio 1864 al luglio 1887, finalmente divenne legge il disegno che aboliva le decime ecclesiastiche.

A vero dire, nonostante la lunga mora, avrei desiderato che quel disegno non fosse stato approvato, e molti colleghi che al pari di me appartennero a Commissioni parlamentari e governative erano del mio avviso, non per senso retrivo, ma perchè si vedeva che difficilmente lo Stato avrebbe potuto sopportare gli oneri che andava ad assumersi con questa legge. Ad ogni modo il provvedimento divenne legge, e di ciò non ne ha colpa l'attuale guardasigilli. Certo è che fra tutti i disegni di legge presentati da un ventennio a questa parte, non ne fu alcuno di meglio esaminato, anzi sviscerato in ogni suo particolare al pari di questo, poichè esistono ben quat-

tordici gruppi di scritti fra relazioni, interpellanze, discussioni, proposte e verbali, i quali disseppellii col proposito di riunirli in una pubblicazione. Tutti questi scritti sono nel più assoluto modo favorevoli all'abolizione delle decime sotto qualunque forma si presentino. Fra le relazioni ve ne sono dei più insigni nostri giureconsulti e ministri guardasigilli, come il Pisanelli, il Mancini, il Conforti e il Cordova, i quali sono i più recisi affermatore che l'aggravio delle decime non deve in nessun modo esser mantenuto. E tanto generale è questa opinione, che la proposta, divenuta poi legge, si può considerare un plebiscito parlamentare, essendo stata firmata da venti deputati, tra' quali undici della regione cui appartengo, perchè la più gravata di decime da abolirsi.

Ora da tutta questa massa di scritti e proposte appariscono nel modo più assoluto ed evidente che tre sono gli obbiettivi della legge: il primo, sgravare la terra da un indebito onere; il secondo, perequare l'Italia rispetto a tale argomento; e il terzo, fare un'equa restituzione.

Quanto a ciò che concerne il fatto di sgravare il suolo da un'indebita gravezza, basta leggere alcune righe soltanto dei principali relatori, ed io chiedo il permesso di citarle, anche perchè rischiarerà la questione ed i molti quesiti ad essa attinenti.

Cominciamo dal 1864, ed è l'onor. Pisanelli che così scrive in proposito di questa legge: « fra i vincoli, di che la proprietà fondiaria « è gravata in parecchie provincie del Regno, « sono da annoverare le decime, o primizie, ecc. « con cui il clero è retribuito di una parte dei « suoi religiosi servizi ».

« Non è qui il luogo di discorrere dell'origine « delle decime, nè delle leggi ecclesiastiche e « civili in che si fonda il diritto della loro ri- « scossione: ben vuolsi accennare che sin dopo « la metà dello scorso secolo, appena comincia- « rono a propagarsi le più savie dottrine eco- « nomiche ed i più sani principî circa le atti- « nenze fra Chiesa e Stato e circa il posto che « nel consorzio civile si addice al clero, invalse « il concetto che fosse da sgravare la proprietà « fondiaria d'un vincolo onde possono essere « impediti i trapassi e che dovesse cessarsi al « clero una maniera di retribuzione non punto

« concorde, coi mutati costumi, che lo espone
 « ad ignobili litigi coi contribuenti e può dar
 « luogo a dissidi ed anche a turbamenti del-
 « l'ordine pubblico.

« L'Assemblea costituente di Francia, che
 « ebbe il vanto invidiato di recare in atto presso
 « che tutti i voti della filosofia e della scienza
 « civile, decretò l'abolizione delle decime in una
 « di quelle famose sue tornate, che rimarranno
 « perennemente memorabili nella storia della
 « emancipazione dei popoli ».

Il ministro Pisanelli adunque prende il suo punto di partenza dalla deliberazione dell'Assemblea costituente di Francia e costituisce questo avvenimento, base del suo disegno di legge.

Passarono dieci anni, durante i quali fu studiato il tema da alcune Commissioni governative, e nel 2 maggio 1877 l'onorevole Mancini così scriveva:

« Uno dei più nobili intenti a cui il Parla-
 « mento ed il Governo italiano hanno con lo-
 « devole perseveranza da parecchi anni rivolte
 « le loro cure è stato quello dell'affrancamento
 « delle proprietà fondiari dai molteplici vincoli
 « ai quali le istituzioni del passato le avevano
 « lasciate soggette.

« Fra i vincoli che tuttora aggravano la pro-
 « prietà in alcune provincie del Regno e la cui
 « perduranza su tutti i riguardi è la meno giu-
 « stificata, vi è quella delle decime dette sa-
 « cramentali e primizie che si percepiscono dal
 « clero...

« È noto a quante doglianze abbia dato luogo
 « questa tassa, gravosa specialmente alle classi
 « rurali e come essa abbia in ogni tempo ecci-
 « tato centro di sè non solo le censure degli
 « uomini di scienza e di Governo, ma anche le
 « proteste della pubblica coscienza.

« Ed invero che i servizi religiosi possono dar
 « luogo a discreto compenso niuno potrebbe ra-
 « gionevolmente contrastarlo ».

Prego l'onor. guardasigilli di notare questo inciso:

« Ma da ciò fino a creare in favore del clero
 « un diritto reale per cui egli possa legittima-
 « mente pretendere di fare suoi in parte i frutti
 « della terra, la distanza è, come ognuno vede,
 « immensa ».

« Manca evidentemente la base fondamentale
 « a cui si appoggia la giuridica sussistenza di

« siffatta prestazione. Per poter ammettere un
 « simile diritto bisognerebbe o riconoscere nel
 « clero, come tale, un diritto di comproprietà
 « sui beni dei fedeli da lui dipendenti, oppure
 « consentirgli una specie di diritto di sovranità
 « e di alto dominio sui beni stessi pel quale egli
 « possa assoggettarli a tasse, ed a detrazione di
 « una porzione dei loro frutti, le quali due ipo-
 « tesi essendo manifestamente contrarie agli
 « elementari principj del nostro diritto pubblico
 « e privato ne consegue doversi la tassa di cui
 « si tratta riputare ABUSIVA ED ANGARICA e perciò
 « da abolirsi. E per verità non altrimenti può
 « spiegarsene la introduzione nei paesi cattolici
 « per le condizioni in cui si trovarono la Chiesa
 « e lo Stato dopo la caduta dell'impero d'occi-
 « dente ed in tutto il medio evo, per l'abuso
 « dei mezzi di coscienza e coercitivi a cui spesso
 « l'autorità religiosa non ebbe ritegno di ricor-
 « rere e pel predominio dei principj teocratici
 « che nei tempi di maggiore ignoranza e su-
 « perstizione si imposero alle società civili ».

Questi sono i principj giuridici sui quali il guardasigilli onor. Mancini fonda il disegno di legge da lui presentato sull'abolizione delle decime ecclesiastiche.

Passò ancora un anno e poi venne il senatore Conforti pure ministro guardasigilli, il quale parla e scrive a questo modo: « Sebbene uno
 « degli assunti principali del progetto sia quello
 « di liberare la proprietà fondiaria da un vin-
 « colo che inceppa gravemente i miglioramenti
 « ed i progressi dell'agricoltura a danno non
 « solo dei privati, ma anche della pubblica eco-
 « nomia. Non è men vero che motivo predo-
 « minante della abolizione È IL CARATTERE
 « INGIUSTO, VESSATORIO DELLA TASSA CHE IN QUA-
 « LUNQUE MODO ESSA SIA PERCETTA... sarebbe
 « egualmente da riprovarsi e proscriversi ».

Affermando che i servizi religiosi abbisognano di un compenso, il guardasigilli Conforti soggiunge: « Ma da questo non ne deriva
 « punto un diritto di partecipazione diretta alla
 « proprietà fondiaria, una specie di compro-
 « prietà o di condominio con cui il clero abbia
 « diritto di condividere col proprietario una
 « parte della quota proporzionale i frutti del
 « suolo ». E dopo di avere notato il ministro, l'avvenuto abuso di alienare le decime ecclesiastiche, sebbene cosa altamente vietata dal diritto canonico e feudale, soggiunge così: « Del

« resto queste decime sacramentali infeudate
 « appunto perchè passate in mano ai laici di-
 « vennero feudali, e quindi rimasero già abolite
 « per le leggi eversive della feudalità ».

« Non è vero (altro principio giuridico che
 « le interpretazioni attuali negano) non è vero
 « che l'onere passato in mano ai terzi perda il
 « suo originario carattere; è vera invece la mas-
 « sima opposta che fu canone degli scrittori feu-
 « disti, (ed ecclesiastici) *a forma investiturae*
 « *non esse recedendum*.

« Quale fu l'indole del provento sotto i pri-
 « mitivi possessori. Tale rimase ai privati, nè
 « per mutare di signoria o per cambiare di con-
 « dizioni, mutò mai natura.

Non è vero infine - altro criterio che si
 deduce dall'assieme della relazione dell'onore-
 vole Conforti, guardasigilli, - non è vero, in-
 fine, che tutte le donazioni fatte alla Chiesa
 da re, o principi, o privati acquistano carattere
 dominicale; ma avendo esse avuto luogo, prin-
 cipalmente per un atto pio o remissione di colpe,
 la presunzione sta che siano di natura eccle-
 siastica.

L'attuale giurisprudenza vuole invece che col
 tempo la decima muti carattere; vuole che una
 decima si tramuti in un diritto privato, e che
 quindi la prescrizione trentennale l'abbia resa
 domenicale. Così per obbiettivi non giuridici
 vengono sconvolte le basi del nostro diritto
 pubblico e privato!

Finalmente noterò la relazione del Cordova.

Ecco le sue parole: « Signori: le infauste
 « orme di due epoche e di due dominazioni
 « felicemente scomparse dal mondo civile, la
 « teocratica e la feudale, funestano ancora
 « l'Italia; l'una e l'altra credettero un tempo
 « di aver diritti di sovranità ed alto dominio
 « sui beni e sulle persone dei cittadini, l'una
 « e l'altra si assoggettarono a tasse volgar-
 « mente dette decime sacramentali, ecclesia-
 « stiche, feudali, prediali, personali, fisse, va-
 « riabili o miste, che la superstizione o la
 « violenza seppero imporre.

« La persistenza di queste tasse, fulminate per
 « quasi un secolo dalla scienza e dalla legisla-
 « zione, accusa le origini remote del male ab-
 « barbicato nelle viscere stesse dell'umano
 « consorzio, dall'inausto connubio dei due
 « principî e dei due poteri: il religioso ed il
 « politico; adunque l'impresa di abolirle, scopo

« del presente progetto di legge, è abbastanza
 « più grave di quello che a prima vista non
 « sembri ».

Quindi la relazione passa a trattare ed a ri-
 battere le molte ed assurde pretese, le quali,
 pur troppo si accampano oggi come motivi per
 commutare e non abolire le decime. La rela-
 zione Cordova è un trattato dei più importanti
 su tale materia. Egli, infra le altre cose, esu-
 berantemente prova, citando le legislazioni di
 tutta Europa, che per essere valida una decima
 occorre, ed occorre anche oggi, il *verbo regio*
 che le placitasse. Da Carlo Magno in poi, dopo
 lunghe e terribili lotte che divisero l'Italia
 nelle due fazioni, guelfa e ghibellina, il potere
 laicale conquistò un diritto sull'ecclesiastico,
 sempre da tutti i sovrani del mondo civile, ge-
 losamente mantenuto fino ai nostri giorni, quello,
 cioè, di non ammettere alcuna decima, di qua-
 lunque natura fosse, se non era fornita dal *verbo*
regio che la placitasse. La decima, bene inteso
 e non la persona come negli attuali *exequatur*.

I nostri tribunali, per contrario, in nessun
 caso, curarono di chiedere a coloro che vole-
 vano far valere il diritto di decima, se era
 fornito del *verbo regio* che la placitasse.

Se la responsabilità fosse cosa reale nel paese
 nostro, bisognerebbe mettere sotto processo tutti
 quei giudici, i quali hanno giudicato di decime
 senza prima vedere se esisteva il *verbo regio* che
 le placitasse, e quando giudicarono intorno a
 decime senza che vi fosse tale atto, sorpassa-
 rono la loro competenza e andarono al di là
 dei loro poteri.

Quanto al secondo obbiettivo dapprima ac-
 cennato nella legge, cioè quello di perequare
 l'Italia, non abbisogna di spiegazioni, perchè
 tutti sappiamo che al cominciare del nostro ri-
 sorgimento quei paesi che ebbero la fortuna
 di avere a capi delle persone intelligenti, rette
 ed integre, come furono il Ricasoli, il Farini
 ed altri, in quelle regioni le decime furono abo-
 lite; altre regioni continuarono ad averle e
 fra queste talune perchè non potevano chiederlo
 non essendo ancora unite al rimanente Regno.
 Se si avesse voluto procedere all'abolizione
 delle decime ecclesiastiche in corrispondenza a
 questo secondo obbiettivo della legge, che cosa
 si avrebbe dovuto fare? Si avrebbe dovuto esa-
 minare quali decime furono abolite ed in qual
 modo, quindi in corrispondenza degli stessi

criteri abolirle anche per effetto della legge del 1887. Ma così purtroppo non fu fatto, perchè altri erano gli intendimenti.

Quanto al terzo obiettivo della legge, quello cioè di operare una equa remissione, esso è appena accennato dalle relazioni Pisanelli e Mancini. Quindi è un po' meno chiaro degli altri, ed abbisogna di una parola di spiegazione.

Ecco come andarono le cose.

Dopo che la Costituente francese abolì le decime, le repubbliche italiane, sorte pel diffondersi delle armi francesi, ne imitarono l'esempio. Venuti più regolari Governi, essi non abrogarono ciò che avevano fatto le Repubbliche, ma il fisco tradusse lo importare delle decime in denaro e le aggiunse all'imposta fondiaria sotto un motivo plausibile, poichè per il concordato fra il Pontefice e Napoleone I era stato stabilito che il clero fosse mantenuto dallo Stato.

Dicevano i giuristi di allora essere ragionevole che i debitori di decime fossero sgravati dando all'erario la parte che loro competeva per il nuovo aggravio che si assumeva lo Stato.

Caduto Napoleone e sopraggiunti i Governi reazionari, che cosa è avvenuto?

Essi tutti, ed anche il Piemonte, imitarono il Governo austriaco, il quale, per prima cosa, fece un'ordinanza, con la quale venivano aboliti tutti i provvedimenti di legge dal 1796 al 1816.

Così le decime furono ricostituite; essi dicevano di ricostituirle per ossequio religioso, ma in realtà per sollevare l'erario dal carico di mantenere il clero come attualmente usasi in Francia. Però non restituirono la quota di fondiaria che già avevasi preso il Governo francese in corrisponsione delle abolite decime.

Quindi le decime furono pagate in doppio; cioè all'erario per l'abolizione delle prestazioni, avvenuta durante il Governo francese, ed al clero per la loro ricostituzione ordinata dei governi reazionari.

E così procedettero le cose fino al principiare del nostro risorgimento.

Quando, come ho già detto, furono abolite le decime, le altre regioni meno fortunate continuarono a domandarla e stimarono d'averla ottenuta con la legge del 1887.

Ma pur troppo questi doppi pagatori di decime non finirono i loro guai; ma un periodo

più acuto di malanni cominciò per essi. Imperciocchè con meraviglia ed indignazione universali fu dichiarato che non vi sono più decime ecclesiastiche, che esistono solo delle decime da commutare, che infine tali decime erano ecclesiastiche, ma col tempo esse hanno mutato natura.

Con estrema sorpresa si videro dei responsi in contraddizione al più solido e stabilito diritto che, per due millenni proclamò non essere mutabile il carattere primo della investitura.

Con una sequela di giudizi furono manomesse tutte le nostre tradizioni giuridiche, furono capovolti i cardini precipui del nostro diritto, dando l'onere della prova non a chi vantava il diritto ma a chi lo subiva, dichiarando diritto privato gli atti di governi assoluti compiuti arbitrariamente per scopi finanziari e politica retriva; elevando il possesso a presunzione di dominicalità, dimentichi che il possesso fu un atto dispotico, insano dei governi reazionari sorti dai disastri del periodo napoleonico. Fu infine un'ecatombe della verità.... e direi ancora più....

E di tutto ciò si incolpa la legge. Gli autori infatti di simili erronee interpretazioni dicono che la colpa è della legge perchè così si nascondono dietro un fatto del quale non ne ha più colpa nessuno.

E non trovando nessuno che voglia difendere la legge, non trovano oppositori.

Ma la colpa è poi tutta della legge? Egli è evidente che questa legge è un corollario dell'abolizione delle decime avvenuta al principio di questo secolo; è anche più evidente che fu un corollario delle abolizioni avvenute al principio del nostro risorgimento. Ora una legge non potrà mai fare e dire cose contrarie agli scopi per i quali fu promulgata. Ad una logica così superlativa non credo che siamo ancora giunti.

Un altro dei fattori extragiudiziali di questa mala interpretazione è certamente contenuto nell'articolo primo della legge, il quale dice che il fondo per il culto provvederà a quei parroci e vescovi le cui decime fossero abolite.

Ora è notorio, nonostante affermazioni contrarie, che il Fondo per il culto avrà tutte le buone qualità all'infuori di quella di avere danari.

Ora l'abolizione delle decime con la sostitu-

zione del Fondo per il culto porterebbe a questo Fondo un onere di parecchi milioni e non è meraviglia se si cerca d'allontanare il calice troppo amaro per i tempi che corrono.

Ma vi è un altro fattore, il quale segna un periodo straordinario incomprendibile nell'interpretazione delle leggi. L'art. 2 dice così:

« Che per i vescovi o parroci i quali avessero soppresso le loro decime (caso che non è mai avvenuto) a raggiungere la somma di L. 6000 per i vescovi ed 800 per i parroci, provvederebbe il Fondo pel culto ».

Come è avvenuto che la direzione dei culti abbia fatto una speculazione contro il clero con questo articolo?

Il Fondo pel culto e chi per esso, in luogo di pagare, per effetto della legge del 1887, va introitando delle somme a danno delle decime che commuta, e sono tutte. Così quando queste decime commutate sorpassano le L. 6000 per i vescovi e le 800 per i parroci, il di più lo incassa il Fondo per il culto.

Dove è la legge che voglia questo? Chi autorizzò un simile procedimento? Infine, per autorità di chi si compie questo atto inaudito?

Questa è una domanda ed una spiegazione che desidero dal guardasigilli.

Vi è poi un altro fattore stragiudiziale.

La legge dice che provvederà per i vescovi e per i parroci le cui decime fossero abolite, ma non parla degli economati.

Come tutti sanno, gli economati sono quell'ibrida istituzione, i cui membri non sono funzionari dello Stato, ma dipendono dal ministro guardasigilli, non sono pagati dal pubblico erario, ma il Governo pensa alla loro sussistenza.

Come è noto, gli economati vivono con le percentazioni sopra le decime dei benefici vacanti. Ora se le decime venissero abolite molti appartenenti a tali uffici sarebbero sul lastrico.

Questi economati si sono modificati quarantasette volte. È il Codice ecclesiastico che lo indica. E in un linguaggio speciale che fa molta strada, tutti sappiamo cosa vuol dire modificare; vuol dire che si sono moltiplicati ed in modo, che solo l'Italia conosce il segreto di simili accumulazioni.

Per conseguenza vivono tutti magramente: che se alla magra pietanza si aggiunge la pro-

spettiva di vederla scomparire, è facile comprendere quale sia la somma degli sforzi di tutti questi economati per fare che la legge dica quello che non dice, per ottenere quello, che a stretto rigore non si potrebbe ottenere.

Questi economati hanno perfino perduto la bussola della loro istituzione, perchè non si limitano ad essere i curatori dei benefici vacanti, ma addirittura si fanno attori in giudizio per benefici pieni, e pressurano e tormentano quei parroci di sentimenti cristiani, i quali non vogliono violentare i loro parrocchiani con tramutazioni di decime. I loro arbitrii sono tanti, che in verità non saprei maggiori; tanto più sicuramente che si rivolgono alle popolazioni indotte delle campagne, le cui doglianze purtroppo arrivano appena tanto lontano, quanto giunge la loro voce.

Vi sarebbe un altro fattore a tutti noto, e del quale è inutile che io parli; il fattore cioè, per il quale nelle nostre aule giudiziarie si dà ascolto a queste erronee interpretazioni. Lo spirito retrivo sa prendere mille faccie, mille aspetti, fra cui quello di atteggiarsi ad operatore di opere buone, sacrificando migliaia di cittadini e stimano così favorire il clero, ma il fisco li defrauda anche di quest'ultima illusione!

Domando io se sia savio consiglio di mettere gli economati nella dura alternativa o di sopprimere una legge o di vedersi soppressi essi medesimi.

La tale strettoie è la legge che muore. E di fatti in sette anni da che fu promulgata non vi fu mai e poi mai un caso di decime abolite ma sempre decime commutate; e si tratta di una legge voluta e desiderata dalle popolazioni perchè fossero tolti degli indebiti aggravii; e si tratta di una legge intorno a decime già abolite lo scorso secolo e dal primo regno italiano e dal presente nostro stesso Governo italiano. E si tratta di aggravii pagati in doppio da quasi un secolo.

Lascio giudicare all'onor. guardasigilli se questi siano savii sistemi di Governo.

Io mi limito a rivolgergli viva e profonda preghiera affinchè egli faccia cessare tutti questi disordini, sia sospendendo la legge, finchè lo Stato abbia denari, sia chiarendola, sia in quel qualunque modo che la sua saviezza gli suggerirà di fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. La chiusa del discorso dell'onorevole interpellante senatore Manfrin è molto più blanda di quello che mi attendevo, imperciocchè egli chiede al guardasigilli di trovar modo che la legge abolitiva delle decime del luglio 1887 sia applicata in guisa consona al suo spirito, non vessatoria alle popolazioni.

E per giungere a tal conclusione l'onorevole Manfrin ha passato in rassegna le relazioni fatte dai guardasigilli che proposero l'abolizione delle decime.

Tutti cotesti guardasigilli furono per caso meridionali. Ad essi non era ignota la storia, e l'applicazione fatta nel Mezzogiorno d'Italia del principio proclamato dalla Costituente francese con cui si aboliva ogni prestazione che non avesse fondamento in un diritto di dominio, e fosse invece una imposta mascherata, non consentita dalla potestà civile, riscossa o pel diritto della forza durante il periodo feudale, o in ossequio ad un potere che si reputa emanazione della stessa Potestà divina.

Ivi furono abolite e le decime sacramentali, e ogni prestazione feudale, angarica o perangarica.

Ma nel tempo stesso fu tutto conservato quel che poneva capo nel diritto di dominio, che non può essere negato agli enti morali come non lo è a ogni libero cittadino.

E però i nostri guardasigilli meridionali, memori che sino dal principio del secolo che muore, coteste decime sacramentali erano state in quelle provincie abolite, furono solleciti a provocare l'eguale beneficio per le restanti provincie del Regno italiano.

Ma il concetto ond'essi partivano, era quello che poscia si è venuto ad incarnare nella legge del 1887: che cioè fosse da abolire ogni prestazione fondiaria, sotto qualunque nome data agli enti ecclesiastici, non in ricognizione di un diritto di dominio sul fondo soggetto alla prestazione, ma per ragione di culto, e come a compenso dell'opera che i ministri della Chiesa prestano ai cittadini con la somministrazione dei sacramenti; onde venne la denominazione di decime sacramentali.

Fuvi bensì questo di diverso tra le prime leggi abolitive delle decime e l'ultima del 1887,

che nel Napoletano i Comuni doveano essi supplire a favore dei vescovi e dei parroci alle decime sacramentali loro venute meno; ed invece il supplemento, fino a raggiungere le lire 6000 di assegno ai vescovi e le lire 800 di congrua ai parroci, è stato per l'ultima legge addossato al Fondo pel culto.

E fuvi nella legge del 1887 un'altra disposizione ancora - che sempre meglio lumeggia il concetto di essersi voluto abolire le sole prestazioni d'indole strettamente sacramentale - la disposizione cioè che di tutte le altre decime conservate ordinava la commutazione nel periodo di cinque anni, trascorso il quale inutilmente, rimaneva sospeso il pagamento della decima, sino a che non fosse la commutazione avvenuta.

Fu legge di perequazione fra i cittadini tutti d'Italia, legge di liberazione della proprietà fondiaria dai vincoli che la inceppavano, ma anche legge di conservazione del diritto di dominio.

E poichè difficile assai si era palesato il rintracciare l'origine vera di centinaia di migliaia di cosiffatte prestazioni, che si ascondeva nella notte dei tempi, e grave oltremodo sarebbe riuscita la sospensione del pagamento delle decime, non ancora convertite, a mense vescovili, parrocchie, economati, Fondo pel culto; il periodo per la commutazione è stato anno per anno prorogato, e recentissimamente, nel dicembre ultimo, per tutto l'anno 1894.

Questo è lo stato giuridico delle cose: e da esso il Senato vedrà come opposti e gravi interessi cozzino tra loro.

I debitori di decime - e non sono sempre poveri contadini, ma assai spesso ricchi possessori di fondi - i quali assumono *a priori* essere esse sacramentali, e nulla più dover pagare; i creditori, vescovi e parroci, che a loro volta non vogliono veder depauperato il patrimonio delle mense o delle parrocchie, costituito appunto in massima parte da coteste prestazioni; per non essere costretti a mendicare, in cambio del pingue patrimonio presente, il minimo assegno che è tenuto loro a dare il Fondo pel culto.

Questi a sua volta si studia di conservare quanto di tali prestazioni gli pervenne col patrimonio delle soppresse corporazioni ecclesiastiche, e di sottrarsi all'obbligo eventuale

del supplemento a vescovi e a parroci, che in definitiva ricade a danno dello Stato e dei comuni ai quali, detratto il necessario pel culto, a liquidazione fatta, spetta il patrimonio oggi dal Fondo pel culto amministrato.

L'onorevole interpellante sostiene la tesi che nel Veneto tutte, o quasi, sacramentali sieno le decime; dovere la presunzione di sacramentalità, secondo lo spirito della legge, andare avanti ad ogni altra; e in base a cotesto assunto pare che chieda al Governo si diano analoghe istruzioni a chi deve curare l'applicazione della legge.

Senatore MANFRIN. Demando la parola.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*.... Ora la tesi dell'onor. Manfrin non si può dal Governo assumere come norma assoluta di sua condotta.

La giurisprudenza delle Corti fu vacillante, incerta, quando manchi il titolo originario da contrapporre alla eccezione di sacramentalità che non mancano mai di elevare i debitori di decime invitati a farne la commutazione. Campeggerà in tal caso la presunzione della natura dominicale della decima per quella ragione storica, che i proprietari di grandi latifondi, ottenuti per concessione di principi conquistatori - e di concessioni cosiffatte ne ebbe a dovizia la Chiesa - li subconcederono, mediante partecipazione al prodotto della terra, in ricognizione del loro alto dominio? O campeggerà invece l'altra presunzione che pone capo alla tradizione mosaica, la quale ai leviti attribuiva le primizie de' frutti del suolo a causa del loro ministero sacerdotale?

Corti e tribunali hanno ammessa ora l'una, ora l'altra presunzione. Hanno inclinato alla sacramentalità le Corti di cassazione di Roma e di Torino; è andata in altra sentenza, meno favorevole ai debitori di decime, quella di Firenze, che ha appunto giurisdizione sul Veneto.

Giova a questo proposito ricordare quello che un nostro illustre collega, il procuratore generale della Cassazione di Firenze, diceva nella orazione inaugurale del 7 gennaio 1890.

Egli diceva: « La legge che compì la liberazione del suolo dagli antichi oneri nocivi alla produzione, e cancellò l'ultimo vestigio della funesta confusione, ond'aveva sanzione civile il dovere religioso, ha ricevuto da voi una interpretazione, che ha dissipate le apprensioni dei

timorosi e smentiti i sinistri prognostici degli ostili alla riforma. Il fine civile ed economico avete messo in armonia colla ragione giuridica; conciliatolo ai principî di equità intesi dal legislatoré. La vostra sentenza de' 13 maggio, in questione di decima, ha meritato le dotte illustrazioni, che la commendano, ed è stata seguita dai tribunali. Onde può dirsi accolto qui e nel Veneto, non avere la legge del 14 luglio 1887 abolito la decima ecclesiastica in lato senso, ma l'ecclesiastica *stricte*, ossia la sacramentale; godere anch'esse le chiese ed i ministri del culto, al pari de' laici il vantaggio possessorio, quando posseggano, alla guisa stessa di qualunque altro diritto reale, decime quali dominicali, non abolite ma commutabili; la qualificazione del possesso essere *quaestio facti*; niuna *praesumptio juris*; la decima doversi considerare *oggettivamente*: al petitorio serbato l'esame intrinseco del titolo e la dichiarazione definitiva del diritto. Massime conformi alle migliori dottrine dei canonisti e civilisti antichi e moderni. Per voi ha la giurisprudenza (1) così adempito il saggio ufficio, che se ne ripromettevano ministro e Camera, quando l'imminente termine della sessione parlamentare toglieva agio ad emendamenti ed aggiunte sul disegno di legge, che premeva approvarsi; avendo apportata quella maggiore determinazione, che alcuni desideravano. Confidiamo che se ne raccolga il frutto auguratone da un chiaro pubblicista, de' più apprezzati oratori del Senato, in un suo pregevole libro sulle decime. Applicata in tal modo la legge, scriveva il Lampertico, perderà il carattere di privilegio in odio del clero; non sarà offeso il sentimento popolare di giustizia; non si esporranno ad aggravio il Fondo per il culto nè i contribuenti; l'esecuzione stessa della legge diverrà più agevole, presentata qual provvedimento di utilità e di giustizia economica nell'interesse comune...: la grande equità del sentimento pubblico le darà, cogli scambievoli accordi, più pronta ed intera efficacia (2).

(1) *Temi Veneta* 1889, n. 24, pag. 301. *Decisione* 13-16 maggio, Pinton, e Levichinzi c.° Fraccaro; BANTI, *Note su questa decisione e sopra la contraria delle Corti di cassazione di Roma de' 28 marzo 1889*; MINNELLA, *Due sentenze in questioni di decime, pronunciate nel 1889, ecc.*

(2) LAMPERTICO, *La legge 14 luglio 1887, ecc., sulle decime*, pag. 193 a 195, 2^a ediz.

Questo dunque è lo stato della giurisprudenza; e per esso è stato affermato il rispetto allo stato possessorio di prestazioni aventi apparenza di diritto reale, riservato al giudizio petitorio l'esame intrinseco del titolo, e la dichiarazione definitiva del diritto.

Così stando le cose, e con cotesta intelligenza della legge, chiedo all'onor. senatore Manfrin che altro poteva fare il Governo, che altro potevano fare gli investiti dei benefici, i quali sono custodi di una proprietà non loro, di cui hanno il solo usufrutto?

Che cosa dovevano fare gli Economati, i quali debbono cercare che non sia manomesso il patrimonio degli enti affidati alla loro tutela, ed il cui frutto deve essere adibito a scopo eminentemente civile; che cosa doveva fare il Fondo pel culto, innanzi a coloro che non intendevano né commutare né pagare le decime anche dominicali, paghi di affermare che fossero sacramentali?

Non restava che rimettersene ai tribunali con quella temperanza propria di Governo civile, il quale difendendo ciò che reputa suo, non intende frustrare i cittadini dei benefici che la legge ha voluto loro concedere.

Queste furono le istruzioni del Governo, questo il metodo sino ad oggi seguito. Moltissime furono le transazioni; molti i riconoscimenti fatti della qualità puramente sacramentale delle decime. Per effetto di questa transazione, il Fondo del culto sul patrimonio che amministra ha già perduto da 18 a 20 mila lire di rendita annua, e varie decine di migliaia di lire all'anno sono state pur date a compenso di decime perdute ai parroci perchè potessero raggiungere il minimo della congrua in 800 lire.

Sono pendenti nel Veneto undici sole liti per prestazioni di questo genere, promosse dall'Economato dei benefici vacanti; ne sono pendenti 22 mosse da parroci investiti di benefici, i quali, dovendo procedere alla commutazione, si sono veduti opporre la sacramentalità della prestazione. Che cosa vuole l'onor. Manfrin che il Governo faccia? Che dica: desistete da queste liti? Che dica: date *manus victas*; accettate tutto quanto si domanda non da poveri contadini, ma talora anche da ricchi proprietari? Ciò sarebbe un non tenere conto assolutamente delle condizioni economiche difficili dello Stato; e volere che vescovi e parroci ab-

bandonino anche quelle decime, che la legge volle rispettate; perchè d'indole domenicale:

E non posso ammettere che sienvi state da parte delle autorità dipendenti dal Governo vessazioni e sobillazioni, e suggestioni a queste liti. Invece so di parroci, i quali vogliono commutare, e non possono o per difetto di mezzi, o per pressioni cui soggiacciono; so di parroci, i quali corrono il rischio di non riscuotere più le decime, e che rimangono nell'ineopia; so di benefici, che hanno per nove o diecimila lire di reddito formato tutto di decime, e il giorno in cui fossero, senza ben vagliarle, ritenute sacramentali coteste decime, il beneficio parrocchiale sarebbe del tutto impoverito, e dovrebbe ricorrere al Fondo per il culto per poter raggiungere le 800 lire, minimo della congrua.

Recenti dispacci telegrafici mi annunciano che parroci i quali avevano dato mandato all'Economato di litigare per conto loro, mercè gratuito patrocinio domandato e conseguito, minacciati, hanno voluto desistere dai giudizi stessi: quasi si è fatto temere sommovimento di popolo se dalla lite non avessero desistito.

Ora chiedo se sia questo sistema civile da incoraggiare, sostituire cioè all'azione del magistrato, custode di ogni diritto, il volere e l'azione incomposta, o minacciosa di gente che non ammette discussione intorno a ciò che reputa - lo sia pure - diritto suo!

Questo posso affermare, per una nota recentissima dell'Economato generale di Venezia, che i propositi sono per le conciliazioni, non per litigi; che se si tiene fermo alle liti iniziate è nella speranza che risolta una in un senso o in un altro, l'esempio giovi sia a fare accettare ai debitori il principio ritenuto dai tribunali, sia a far desistere e parroci ed Economati dai giudizi avviati.

Ed al riguardo l'Economato generale di Venezia, a dimostrare i gravi interessi impegnati in coteste contese, accenna all'ufficio parrocchiale di Cividale, che esercita giurisdizione mediante vicarii in diverse parrocchie, ed ha di decime per circa 10,000 lire annue, le quali si raccolgono nei distretti di Cividale, Sant'Agnese, San Pietro; e dice avere ordinato la compilazione esatta dei catasti per poi convocare i debitori e tentare amichevoli accordi. Soggiunge che nelle provincie di Venezia, Padova, Rovigo,

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1894

Vicenza, Belluno, le operazioni di commutazione procedono senza contrasto, il che significa riconoscimento della natura domenicale delle decime da parte de' debitori.

« Ad ogni modo, conchiude la nota, S. E. il signor ministro vedrà nella sua intelligenza ciò che meglio convenga. Quanto a me proseguirò nella via tracciata dal Ministero, e sarò sempre costante nell'accettare eque transazioni salvo l'approvazione superiore. »

Sono sette anni che la legge è in corso di esecuzione; e solo oggi si manifestano resistenze, le quali mirano a darle un'interpretazione più larga di quella che non fu nella mente del legislatore.

Propositi di angariare non possono albergare nei rappresentanti del Governo, i quali sono mossi dal dovere che hanno di difendere gli interessi degli enti ecclesiastici conservati, e dell'erario dello Stato; perciocchè il Senato intende, e giova ripeterlo, che tutto il perduto senza buona ragione si traduce in danno certo degli enti ecclesiastici che le leggi hanno voluto rispettare, in danno certo del Fondo del culto, il quale dovrebbe esso supplire il minimo dovuto ai parroci ed ai vescovi. E le condizioni del Fondo per il culto diventano sempre più gravi; perchè da oggi innanzi non più 3,500,000 ma 4,000,000 bisognerà dare annualmente all'erario dello Stato per sovvenirlo nelle attuali strettezze, e di un altro milione annuo per lo meno sarà diminuito il reddito suo per la maggiore ritenuta — secondo il progetto Sonnino — sui suoi 15 milioni di rendita in cartelle del debito pubblico, ritenuta che salirà dal 13,20 al 20 per cento.

Di fronte a questo stato di cose il Governo non può che tenersi stretto al diritto; ma nell'esercizio di esso cercare tutte le vie perchè i debitori delle decime, specialmente i piccoli reddenti, siano agevolati con oneste composizioni dove incerto sia il diritto; o nella misura delle liquidazioni:

Questo è l'affidamento che posso dare all'onorevole interpellante: ogni altra istruzione in opposizione ai criteri giuridici proclamati dalla Corte di cassazione di Firenze, sarebbe abbandono del diritto di enti, posti sotto la tutela dello Stato; e danno dello Stato medesimo; e di comuni, cui il patrimonio del Fondo per

culto, a liquidazione compiuta, dovrà essere assegnato.

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. Io ringrazio l'onorevole ministro della cortese risposta che mi ha dato. Ammetto comprovata quella parte alla quale egli non mi rispose.

Io gli dissi che gli economati incameravano i beni delle decime quando sorpassavano le 800 lire da una parte e le 6,000 lire dall'altra. Questo è un reddito che acquista il fondo del culto, ed invece di pagare, riscuote.

Non avendo ricevuto nessuna risposta a questo riguardo, interesse la cortesia dell'onorevole guardasigilli a dirmi in virtù di quale legge questo si faccia.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Non è assolutamente a mia notizia che il Fondo per il culto, di cui ha parlato l'onorevole Manfrin, prenda il di più delle lire 800 o delle lire 6000, dal patrimonio dei benefici minori o maggiori; e mi pare cosa così contraria alla legge, che non posso ammettere che il fatto esista.

Riguardo alle decime commutate, non vi può essere dubbio cui spettino, perchè è solo sostituzione del danaro alla derrata; e il danaro va all'ente conservato, parrocchia, vescovato, o Fondo per il culto in rappresentanza delle Corporazioni regolari soppresse.

Illegittima sarebbe, da parte del Fondo per il culto, l'apprensione del danaro delle decime commutate, quando essa ecceda le lire 800, minimo delle congrue parrocchiali, o le 6000 minimo degli assegni vescovili. E ne manca pure l'occasione, perchè nelle commutazioni di decime spettanti a enti conservati, il Fondo per il culto non ha ingerenza.

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. Sebbene la cosa non sia a cognizione dell'onorevole ministro, come egli afferma, quasi quasi azzarderei di dire (è un grande ardimento il mio); ma ad ogni modo azzardo dire che la cosa è vera. Tutti sappiamo come nei diversi Ministeri vi sono i principati autonomi, i quali, sotto lo specioso motivo di

eseguire la volontà del ministro responsabile, in realtà agiscono a loro talento, ovvero per disposizioni di un ministro che non v'è più. Sia per questi od altri motivi, lo ignoro, certo è che la cosa si fa, e non verrei al Senato con una affermazione, se non avessi di che poterla fare. Può darsi che mi sbagli, ma ho l'assicurazione che la cosa si fa, che, cioè, quando si commuta una decima, se essa per i parroci supera le 800 lire, se per i vescovi supera le 6000 lire, il di più viene incamerato dal Fondo per il culto. L'onorevole ministro che è stato così cortese nella sua risposta non mi ha neppure detto come avvenga che degli economati dei benefizi vacanti si facciano attori in giudizio per i benefizi pieni; la qual cosa è affatto contraria ad ogni ordinamento ed alla base della istituzione stessa.

Io ho esaminato le leggi, ho esaminato i regolamenti, ma non vi è ombra di diritto per gli economati di farsi innanzi nei benefizi pieni.

Da prima hanno fatto violenza ai parroci, perchè si producessero loro medesimi, poichè da principio non ardivano di violare così completamente la legge. Ma poi, trovando la resistenza, fecero pressure per ottenerne le procure; quindi sono andati innanzi, e divennero attori dei benefizi pieni, e questo glielo posso affermare nel modo più categorico.

Ora vuol sapere il Senato con quali teorie i tribunali non hanno trovato mai da abolire le decime, ma sempre di commutarle?

Primo; hanno trovato che le decime per essere abolite devono essere personali.

Ora qualunque decima che comincia ad essere personale, alla seconda generazione muta e diventa fondiaria, cioè non è più la persona, ma il fondo che risponde.

Questa è cosa talmente elementare e notoria che non perderò neppure un minuto a volerla spiegare.

Secondo; dicono, la pagate voi questa decima?

Se la pagate, allora è domenicale, perchè cosa dovuta è condominio.

Ma ciò è il contrario di quello che affermano i nostri giureconsulti, antichi e moderni. I moderni li citai già, fra gli antichi, nominerò fra Paolo Sarpi grande legista ecclesiastico, il quale dice a pagina 92 del suo 4° volume del trattato

Dei benefizi. Altro è una cosa che sia dovuta, altro che se ne abbia il dominio.

Qui invece per fare che tutte le decime siano commutabili dicono: se dovete avete un condomino, siete passibili di diminuzione di proprietà, quindi la prestazione con un gioco fantasmagorico diventa dominio.

Questo è il secondo punto.

Terzo punto. La decima, anche se è ecclesiastica, dicono questi interpreti, ha perduto il suo carattere con il tempo, la qual cosa è assolutamente contraria ad ogni principio di diritto.

Purtroppo è molto tempo che ho studiato legge, ma ricordo che la decima non perde mai il suo carattere che lo mantiene in modo indelebile, così vogliono gli stessi canonisti.

La quarta obbiezione con la quale non trovano più decime da abolire è il gioco che tramuta un diritto ecclesiastico in un diritto privato; con questo passaggio poco armonico, ma molto musicato, il colpo è fatto perchè se è un diritto privato, giudica il Codice civile; se giudica il Codice civile, vale la prescrizione trentennale.

Ora, qual'è la decima che non abbia almeno un trentennio?

Quinta obbiezione. Si dice che la decima alienata costituisce un dominio per l'acquirente, poichè, secondo gl'interpreti, se ha pagato, acquistò un dominio.

Però tutti i canonisti affermano che è vietato di vendere le decime e che è nulla la vendita.

Noi invece consideriamo legale la vendita non solo, ma facciamo che acquisti carattere domenicale.

Sesta obbiezione. Il possesso, dicono, è una presunzione di dominicalità.

Ho già detto che furono i Governi reazionari, venuti dopo il 1816, che obbligarono tutta Italia a ripagare le decime.

Come puossi, adunque, affermare che il possesso è una presunzione di dominicalità?

La settima ed ultima obbiezione è che la prova spetti al debitore, e questa è la più bella.

Che prova può fare il debitore?

Una prova negativa.

Sarà mai possibile offrire una prova negativa attraverso due millenî?

Se si trattasse di una prova affermativa sarebbe ancora possibile quantunque la prova spetti sempre al creditore, ma ormai si sa,

tutte le decime sono dominicali e non si possono abolire.

Nessuno espresse mai il desiderio che il Governo abbandoni ai privati tutte le decime che con gran cura il Ministero va raccogliendo per rafforzare il Fondo pel culto. Ma che non se ne trovi neppure una da abolire?

Domando io se questa non è, come dissi, una ecatombe della verità?

Il nostro consorzio civile si è sempre retto con massime di diritto che vediamo per questo argomento travolte e manomesse, è perciò giusto il dire che vi sono altre ragioni che spingono ad agire in tal modo: cioè la manomissione delle rendite del clero per parte del Fondo per il culto, il sacrificio dei privati per opera degli economati dei benefizi vacanti, ed infine lo spirito retrivo che nell'ambiente in cui venimmo a vivere si fa sempre più formidabile.

E così si governa!

Sono dolente d'aver fatta questa interpellanza, che non mi diede alcuna soddisfazione, nemmeno la lontana speranza che possa cessare questo stato di cose deplorabile. Ma mi riprometto di ritornare sull'argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colocci.

Senatore COLOCCI. Non sarà inutile che per la mia posizione dica brevi parole, informato come sono, di questa materia.

Io confermo tutto ciò che è stato esposto dal guardasigilli. E posso assicurare sulla mia fede che lo stato del diritto è quello da lui esposto, e che lo stato di fatto vi corrisponde esattamente.

Quando le decime oltrepassano la misura stabilita per determinare la congrua non vengono incamerate dal Fondo per il culto.

Non posso parlare di quello che accade a Venezia o all'economato di Torino o in quello di Palermo; ma posso assicurare che nell'economato di Roma questo fatto non si è verificato mai e anzi potrei citare dei fatti, in cui appunto essendo stato costatato per opera dell'economato il diritto di decime dominicali a favore di qualche parrocchia in una somma di molto superiore a quella che è determinata per stabilire la congrua, questa è rimasta a beneficio della parrocchia medesima; e potrei citare, per esempio, perchè questa è stata una questione portata davanti ai tribunali, la parrocchia di

Percile esistente qui nella provincia romana, a cui si è attribuito un reddito di decime conservate ascendente a circa 1200 lire, vale a dire 400 lire al disopra della congrua determinata dalla legge. Questo eccesso di decime non è andato a beneficio del Fondo del culto; ma rimane a beneficio della parrocchia.

Del resto poi io convengo, e disgraziatamente ho dovuto convincermene più che altri, che l'istituzione degli economati è per se stessa imperfetta; ma poi non credo che dappertutto sia esercitata l'autorità dell'economato con quella ferocia che parrebbe dovesse mettere in pericolo tutto il clero e gli altri interessati che dipendono dalla nostra Amministrazione.

Io non vorrei farvi ridere; ma vi posso dire che io economato della provincia di Roma mi sono sentito dai preti stessi dire che posso benissimo sperare d'andare in paradiso...

Senatore MANFRIN. È un economato che parla.

PRESIDENTE. Qui non vi sono che senatori, e tutti parlano in questa qualità (*Bene*).

Senatore COLOCCI. Io non ho altro da aggiungere, ho voluto dir questo per stabilire e confermare che quanto ha detto l'onorevole guardasigilli in via di diritto è perfettamente esatto, anche in via di fatto che per quel che riguarda una parte almeno degli economati, è quel che si traduce in fatto, e che poi in ultima analisi questi non sono in ogni luogo così feroci come qualcuno può credere.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Un ultimo chiarimento debbo all'onorevole Manfrin, quello che riguarda l'ingerenza dell'Economato generale di Venezia nei benefizi pieni; e glielo darò leggendo un brano solo della nota che ho ricevuta dall'Economato generale di Venezia, in data 24 febbraio:

« Quanto ai benefizi provvisti dei titolari, 22 parroci del Subeconomyato di Treviso emisero procura al Subeconomyato; perchè agisse in loro nome, e vennero spiccate le citazioni dopo ottenuto per tutti dal tribunale il gratuito patrocinio ».

Agisce quindi il subeconomyato per procura, non agisce *iure proprio*; agisce come procuratore, perchè la più parte dei parroci difettano

di mezzi; e mi dispenso dal leggere un esposto a stampa con cui in luglio 1892 cinquantanove parroci del Veneto si rivolgevano ai deputati, perchè il Governo venisse loro in soccorso per provvedere ai giudizi di commutazione, procurando un prestito da qualche Economato meno scarso a mezzi di quello di Venezia.

E il prestito è stato fatto dall'Economato di Torino a diverse riprese, e si è finora giunti alle lire 34 mila.

Ed a conferma dell'onesta condotta dell'Economato generale di Venezia in cotesta bisogna, che tanto giustamente è a cuore dell'on. Manfrin, leggerò un altro brano della nota sopraccennata:

« I termini di citazione vanno man mano scadendo, e l'ultimo di questi andrà all'udienza del 6 aprile prossimo. Intanto si stanno componendo, all'amichevole, commutazioni ed affranchi, e non si sono mai respinte, non si respingeranno mai offerte di eque transazioni.

« Non è nei propositi nè dell'Economato, nè dei parroci di far discutere una ad una le dette cause; basterà una, ad esempio, dei debitori; e questa che riguarda il beneficio di Monastier provvisto di lire 5500 di decime fu discussa il 16 corrente, e si attende la pubblicazione della sentenza del tribunale.

« Se, come si spera, riuscirà favorevole, si faranno nuove premure ai debitori per amichevoli accordi ».

Questa è la condotta che gli ufficiali del Governo stanno tenendo; ed è tale, parmi, da meritare encomio, non censura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manfrin.

Senatore MANFRIN. Così l'onorevole ministro si è compiaciuto di rispondere a tutti i punti della mia interpellanza, ed io gliene sono grato.

Senza intrattenere il Senato in particolari i quali non lo possono nullamente interessare, m'impegno in un momento in cui il guardasigilli potrà ascoltarmi, di dargli la prova formale degli economati i quali si sono fatti attori per giudizi in benefizi pieni, senza che abbiano avuto procura...

CALENDA DI TAVANI, ministro di grazia e giustizia. Perdoni la causa.

Senatore MANFRIN... È inutile che venga a dire persone o località in pubblica seduta e che io annoi su questo proposito il Senato, ma do

all'onorevole ministro la mia parola che lo farò altrove se avrà la bontà di ascoltarmi.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Io che mi sono associato al senatore Manfrin in questa interpellanza non farò che una semplice dichiarazione, ed è quella che non posso in nessun modo essere soddisfatto della risposta, per quanto cortese, che ha dato l'onor. guardasigilli sopra questa questione.

Sta difatti, ed io lo prego di ascoltare non soltanto gli economi, ma di ascoltare anche coloro che rappresentano i diritti delle popolazioni, sta difatto che nei nostri paesi non si fanno più cause di questo genere, perchè fare una causa vuol dire perdere, vuol dire sprecare danaro. Lo scarso numero delle cause dipende appunto da questo fatto, che in tutti i casi le nostre decime o quartesi che sieno, sono considerate dominicali e mai sacramentali, e per quanto a nostro giudizio possano esser chiare le prove per tentare una lite, fatto l'esperimento una volta, due, tre, è risultato che ormai è una massima dei tribunali di dar torto alle parti e di considerare le decime come dominicali.

La Corte di cassazione di Firenze poi si rimette all'apprezzamento dei giudici. Questo è il fatto che succede. Ora siccome la decima è una imposta gravosa, odiosa, in molti casi ingiusta, che non ha una base legale, come già è stato dimostrato, così io faccio questa preghiera all'onor. guardasigilli, che voglia un po' addentrarsi meglio nella cosa, e non guardare soltanto ai responsi ufficiali che riceve. Senta un po' anche la voce di coloro che parlano in nome delle popolazioni che rappresentano.

Egli ha nominato Cividale, ora io mi trovo in *fractione panis* nell'affare di Cividale. Potrei qui raccontare la storia dell'enormità di quelle decime che molti comuni lontani hanno pagato a Cividale per un dono fatto dal patriarca di Aquileia nel 1250 ad una collegiata che oggi è scomparsa.

Si sarebbe potuto credere che con lo scomparire della collegiata fosse soppressa anche la decima.

Mai no, essa fu conservata e lo sarà se Dio non provvede. Ma di ciò mi riservo parlare privatamente col signor ministro per non annoiare il Senato, trattandosi di una questione

che non aggrava alcuni ricchi, ma interessa molte popolazioni rurali.

Pur troppo vedo che il rispettare lo stato attuale è la massima dei tribunali, senza punto guardare alle origini di queste decime.

Ma ciò non è giusto.

Io chiedo che nello affare delle decime si guardi al diritto e non si seguano idee retrive che pur troppo in questo affare hanno avuto il sopravvento.

Concludo con pregare il ministro che faccia indagini nell'interesse di quelle popolazioni le quali si trovano aggravate da questo balzello che s'intendeva abolito, in un momento in cui dovranno pur troppo essere aggravate in ben altro modo.

Ora non bisogna che presso le nostre popolazioni il Governo comparisca perpetuamente come un aggravatore. Bisogna almeno che in nome della giustizia, quando può, apparisca come uno sgravatore.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Debbo un'ultima dichiarazione all'onorevole Pecile.

È ingiusta l'accusa che si fa al Governo di gravare, senza ragione, sulle popolazioni.

Il Governo si è mostrato tenero dei loro interessi quando si è fatto promotore di leggi che aboliscono tanta parte d'imposte pagate per secoli, sotto forma di decime sacramentali; ma io credo che il Governo debba essere il primo a rispettare i responsi dei magistrati italiani.

Quando gl'interpellanti dicono: noi non facciamo più cause, perchè i tribunali ci danno torto in fatto, ritenendo che sieno dominicali le decime, che cosa si pretende dal Governo? I magistrati obbediscono forse ad una parola d'ordine del Governo? I magistrati sono cittadini ancor essi; e se, per ipotesi, alcuna propensione potessero avere, che non contrasti alle norme certe del diritto e della giustizia, essa naturalmente sarebbe non a favore di enti morali, ma delle persone fisiche, colle quali hanno comuni aspirazioni e bisogni.

Si persuadano pure che se i magistrati vengono a risoluzioni loro contrarie, ci vengono dopo coscienzioso studio di fatti; e se nell'ap-

prezzarli muovono da principî errati di diritto, ci è per questo appunto la Corte di cassazione che censura ed annulla.

O vuolsi che il potere esecutivo si sostituisca al giudiziario che tutti vogliamo libero, indipendente? Ciò non potrà mai essere, e sinchè si è nel campo del diritto, ed esiste la legge del 1887, che tutti dobbiamo affermare ispirata a principî di civiltà e di giustizia vera, il Governo non può nulla fare.

Nella via amministrativa il Governo può dire e dice agli organi suoi: siate temperati, siate modesti, nel dubbio inclinate a favore delle popolazioni; ma non può dire ai beneficiati, parroci o vescovi: non litigate, abbandonate quello che reputeate essere cosa vostra.

Io aspetterò tutte le comunicazioni che vorranno farmi in via confidenziale gli onorevoli Pecile e Manfrin, e sarò lieto se in alcuna guisa potrò dar loro soddisfazione.

Senatore MANFRIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFRIN. Sarà mio dovere di confortare con prove quanto ho avuto l'onore di dire al Senato, e se devo fare una preghiera in pubblico è che il potere giudiziario sia lasciato libero in modo che non solo ciò sia nel fatto, ma anche avvenga in guisa che la persuasione si faccia strada nelle masse.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. (Con forza). Io debbo protestare contro questa ultima proposizione del senatore Manfrin. Io credo che il potere giudiziario sia stato sempre lasciato libero nei suoi giudizi, e nol sarà meno ora che ho l'onore di esserne io a capo.

Senatore MANFRIN. Me ne rallegro.

PRESIDENTE. Così rimane esaurita l'interpellanza dei senatori Manfrin, Pecile ed altri.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera di interpellare l'onorevole ministro per gli affari esteri sulla distribuzione delle indennità dovute ai danneggiati per i fatti di Aigues-Mortes.

« Firmato: GARELLI ».

Prego l'onorevole ministro degli affari esteri a voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

BLANC, *ministro degli affari esteri*. Si stanno precisamente ultimando le disposizioni di massima per la distribuzione delle indennità ai danneggiati dai fatti di Aigues-Mortes, e credo che potrò essere in grado di rispondere all'interpellanza dell'onorevole collega Garelli nella più prossima seduta pubblica del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Garelli, l'onorevole signor ministro accetta la di lei interpellanza e si riserva di rispondervi non domani, perchè a causa del Comitato segreto non vi è seduta pubblica, ma nella seduta immediatamente successiva.

È Ella soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro?

Senatore GARELLI. Ringrazio l'onorevole ministro della sua cortese premura nell'accettare la mia interpellanza.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Codice penale militare » (N. 25).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del Codice penale militare.

A questo riguardo debbo però informare il Senato essere testè giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 26 febbraio 1894.

« Eccellenza,

« Impegnato alla Camera per le interpellanze, e desiderando rassegnare le mie preghiere al Senato su alcune disposizioni del Codice penale militare, prego V. E. di volermi ottenere dall'alto Consesso il rinvio della discussione.

« Col maggiore ossequio

« Devotissimo

« F. CRISPI ».

PRESIDENTE. Aggiungo avere l'onorevole signor ministro fatto sapere a voce che egli crede di poter essere, anche prima di sabato libero di intervenire al Senato. Così, almeno, egli conta e spera di fare.

Cosa ne pensa il relatore del progetto di legge di questo rinvio?

Senatore COSTA, *relatore*. La Commissione ed il suo relatore dichiarano di essere a disposizione del Senato.

PRESIDENTE. Per conseguenza io porrò ai voti la domanda di rinvio chiesta dall'onorevole presidente del Consiglio.

Chi approva che si rinvi la discussione del Codice penale militare a quando l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri potrà intervenire al Senato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Così è esaurito l'ordine del giorno per oggi. Domani alle 2, ossia alle 14, riunione del Comitato segreto al fine, già stabilito, di discutere le relazioni sull'esame dei titoli di tre nuovi senatori.

Quando poi sarò informato dal signor presidente del Consiglio del suo possibile intervento, indirò una pubblica seduta per continuare nella discussione del Codice penale militare.

La seduta è sciolta (ore 16 e 50).

ERRATA-CORRIGE

Nel Resoconto Ufficiale della seduta del 23 febbraio 1894 a pagina 2507 colonna 1^a quartultima linea ove si legge « per discutere le due elezioni » leggasi « per discutere le due relazioni ».